Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 16, in udienza solenne, S. E. il signor William Phillips il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 4 novembre 1936 - Anno XV

(4246)

Sua Maestà il Re Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 16,30, in udienza solenne, S. E. il signor dott. Santiago Key Ayala il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e plenipotenziario del Venezuela, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 4 novembre 1936 - Anno XV

(4245)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891.

Autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a speciali assegnazioni per eseguire opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per l'esecuzione diretta o in concessione delle opere di competenza statale nei comprensori di bonifica ricadenti, anche in parte, nella provincia di Ferrara, è autorizzata la spesa di venti milioni.

Tale spesa sarà stanziata per L. 5.000.000 nell'esercizio 1936-37, per L. 10.000.000 nel 1937-38 e per L. 5.000.000 nel 1938-39.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1936-37 è istituito il sottoindicato capitolo con lo stanziamento di L. 5.000.000:

« Capitolo 111-*bis*. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale da eseguire, sia a cura diretta sia in concessione, nei comprensori ricadenti anche in parte nella provincia di Ferrara ».

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - *Anno XV*

Atti del Governo, registro 379, *foglio* 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892.

Istituzione del Tribunale di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di istituire la sede del Tribunale nel comune di Littoria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituita la sede del Tribunale nel comune di Littoria con giurisdizione sui mandamenti di Fondi, Gaeta, Littoria, Minturno, Priverno, Sezze e Terracina.

I comuni di Cori e di Roccamassima sono distaccati dalla pretura di Velletri ed aggregati a quella di Littoria.

La sede distaccata di pretura istituita nel comune di Cori è mantenuta con l'attuale giurisdizione quale sede distaccata della pretura di Littoria.

Art. 2. — Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, sarà fissata la data di inizio del funzionamento del Tribunale di Littoria e quella in cui andranno in vigore le modificazioni stabilite dal primo e secondo capoverso del precedente articolo.

Anche con Regi decreti, su proposta del Ministro predetto, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto e sarà provveduto alle modificazioni dell'attuale ripartizione tra gli uffici giudiziari del Regno del personale della magistratura, delle cancellerie e segreterie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari che si rendessero necessarie per effetto della istituzione del nuovo Tribunale.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1936 - *Anno XV*

Atti del Governo, registro 379, *foglio* 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1893.

Attuazione nei confronti della Regia università di Milano, delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 8 marzo 1934-XII, n. 621, e 20 giugno 1935, n. 1464, con i quali sono stati aggregati i Regi istituti superiori di medicina veterinaria e di agraria di Milano a quella Regia università;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi della Regia università di Milano, è stabilita alla data del 29 ottobre 1936-XV.

Art. 2. — La Regia università di Milano è costituita dalle seguenti Facoltà:

di giurisprudenza;
di lettere e filosofia;
di medicina e chirurgia;
di scienze matematiche, fisiche e naturali;
di agraria;
di medicina veterinaria.

Art. 3. — Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali a norma del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza 16;
Facoltà di lettere e filosofia 16;
Facoltà di medicina e chirurgia 20;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 14;
Facoltà di agraria 12;
Facoltà di medicina veterinaria 6.

Art. 4. — Sono consolidati in complessive annue L. 2.850.000 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia università dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza della convenzione 15 dicembre 1934-XIII, approvata con il R. decreto 3 gennaio 1935-XIII, n. 50.

Art. 5. — Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 1.923.040 pari alla differenza fra la somma di L. 4.401.040, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in lire 1.551.040 dallo Stato medesimo e in L. 2.850.000 dagli Enti locali indicati al precedente articolo 4, e la somma di L. 2.478.000, importo medio della spesa per gli 84 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto, lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500.

Art. 6. — Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 6 della tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'art. 5 del presente decreto;

b) sono soppressi i numeri 19 e 26 della tabella *D* annessa al predetto testo unico e la tabella stessa è integrata con le seguenti indicazioni:

Regia università di Milano.

a) Facoltà di giurisprudenza	posti di ruolo	16
b) Facoltà di lettere e filosofia	»	16
c) Facoltà di medicina e chirurgia	»	20
d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	14
e) Facoltà di agraria	»	12
f) Facoltà di medicina veterinaria	»	6

Art. 7. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 378, foglio 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1894.

Aggiunta dell'abitato di Sparvo, frazione del comune di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sparvo, frazione del comune di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 378, foglio 175. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 1895.

Approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore nel Corpo stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493;
Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 600, contenente le norme relative al reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo ed all'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, relative al reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo ed all'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore nel Corpo stesso.

Art. 2. — I programmi di esami concernenti i concorsi per il reclutamento e per gli avanzamenti di cui al precedente art. 1 e le relative istruzioni, sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3. — È abrogato il R. decreto 29 marzo 1934, n. 600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 4. — MANCINI

Norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore nel Corpo stesso.

I. — *Norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo.*

Art. 1. — Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo occorre:

a) essere cittadini italiani;

b) avere compiuto il 20° anno di età e non superato il 25° anno alla data della relativa notificazione, salvo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) essere provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero di laurea dottorale in scienze economiche-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare;

f) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

Art. 2. — Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente commissario constano di prove scritte e di prove orali e riflettono le seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana. Lingua e letteratura francese o inglese o tedesca (a scelta del candidato). Elementi di fisica e chimica. Diritto amministrativo. Diritto commerciale e marittimo. Amministrazione e contabilità di Stato. Economia politica. Statistica. Diritto corporativo. Nozioni di diritto e procedura penale.

I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione della metà delle aliquote predette.

Art. 3. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale generale commissario;

Membri: un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata, due ufficiali superiori commissari;

Segretario (senza voto): un capo sezione o consigliere della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 4. — Gli esami si svolgono al Ministero della marina e la loro data è di volta in volta determinata dal Ministero.

Art. 5. — Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione, riunita in adunanza segreta, formula il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte devono svolgersi in altrettanti giorni.

Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove scritte non è superiore ad otto ore, salvo per le lingue straniere, il cui termine è fissato per ogni esame a criterio della Commissione.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

Può essere permesso, negli esami di lingue straniere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Art. 6. — Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma.

La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Per ciascuna materia di esame si fanno due distinte votazioni: una segreta, con pallottole bianche e nere, sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti per il numero dei votanti si ottiene il punto medio per ogni materia.

Si ottiene poi la classificazione finale, moltiplicando il punto medio di ciascuna prova pel rispettivo coefficiente e dividendo la somma dei prodotti, così ottenuti, per la somma dei coefficienti.

E' dichiarato idoneo in ciascuna prova il candidato che ha riportato un punto non inferiore a 10 in tutte le prove.

Art. 7. — Del procedimento degli esami è compilato processo verbale a cui viene unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale deve contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;

b) il punto medio di ciascuna prova;

c) il punto di classificazione finale;

d) l'indicazione di idoneo o non idoneo.

Nello specchio suddetto dev'essere anche indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative di lingue estere sostenute dai candidati e il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, nonchè il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio sono firmati da tutti i componenti la Commissione.

II. — *Norme per l'avanzamento al grado di capitano commissario.*

Art. 8. — Gli esami di concorso per l'avanzamento a capitano commissario constano di prove scritte e orali e riflettono le seguenti materie:

Lingua e letteratura francese, o inglese, o tedesca (a scelta del candidato). Organica navale e militare. Amministrazione generale e amministrazione militare marittima. Servizi d'intendenza del Commissariato militare marittimo. Giustizia militare marittima. Diritto internazionale marittimo.

I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue. In tal caso si applicano le disposizioni del 2° periodo dell'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 9. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale generale commissario;

Membri: un colonnello commissario; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata; due ufficiali superiori commissari;

Segretario (senza voto): un capo sezione o consigliere della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Per gli esami di lingue sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili, per la sola durata delle relative prove.

Art. 10. — L'epoca degli esami e la località ove essi devono svolgersi sono di volta in volta determinate dal Ministero.

Art. 11. — Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione, riunita in adunanza segreta, formula il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte devono svolgersi in altrettanti giorni.

Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove scritte non è superiore ad otto ore.

Durante lo svolgimento delle prove stesse i candidati non possono comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Art. 12. — Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma.

La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Per ciascuna materia di esame si fanno due distinte votazioni; una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei. Dividendo la somma dei punti per il numero dei votanti si ottiene il punto medio per ogni materia.

Si ottiene poi la classificazione finale, moltiplicando il punto medio di ciascuna prova pel rispettivo coefficiente e dividendo la somma dei prodotti, così ottenuti, per la somma dei coefficienti.

E' dichiarato idoneo in ciascuna prova il candidato che ha riportato un punto non inferiore a 10 in tutte le prove.

Art. 13. — Del procedimento degli esami è compilato processo verbale, a cui viene unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale deve contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;

b) il punto medio di ciascuna prova;

c) il punto di classificazione finale;

d) l'indicazione di idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Nello specchio suddetto dev'essere anche indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna delle prove facoltative di lingue estere sostenute dai candidati e il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, nonchè il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio sono firmati da tutti i componenti la Commissione.

III. — *Norme per l'avanzamento al grado di maggiore commissario.*

Art. 14. — Gli esami di concorso per l'avanzamento a maggiore commissario constano di una prova scritta e di prove orali e riflettono le seguenti materie:

Organica - Servizi militari, logistici, amministrativi del Commissariato militare marittimo - Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo - Giustizia militare - Diritto internazionale marittimo - Organizzazione corporativa.

Art. 15. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale generale commissario;

Membri: un colonnello commissario; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata; due ufficiali superiori commissari;

Segretario (senza voto): un capo sezione o consigliere della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina;

Uno dei due ufficiali superiori commissari, membri, deve essere perito in merceologia.

Per l'esame di materie giuridiche è aggregato alla Commissione, con voto, un professore civile.

Art. 16. — Gli esami si svolgono al Ministero della marina e la loro data è di volta in volta determinata dal Ministero.

Art. 17. — Nel giorno stabilito per la prova scritta, la Commissione, riunita in adunanza segreta, formula due temi su argomenti delle materie del programma delle prove orali.

I candidati devono svolgere a scelta uno dei temi proposti: la durata della prova è stabilita in otto ore.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare fra di loro o con persone estranee alla Commissione nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Art. 18. — Le prove orali si svolgono sotto forma di colloquio.
La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Per ciascuna materia d'esame si fanno due distinte votazioni; una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti per il numero dei votanti si ottiene il punto medio per ogni materia.

Si ottiene poi la classificazione finale, moltiplicando il punto medio di ciascuna prova pel rispettivo coefficiente e dividendo la somma dei prodotti, così ottenuti, per la somma dei coefficienti.

È dichiarato idoneo in ciascuna prova il candidato che ha riportato un punto non inferiore a 10 in tutte le prove.

Art. 19. — Del procedimento degli esami è compilato processo verbale, a cui viene unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale deve contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;
b) il punto medio di ciascuna prova;
c) il punto di classificazione finale;
d) l'indicazione di idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Tanto il verbale quanto lo specchio sono firmati da tutti i componenti la Commissione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1896.
Elevazione del Regio consolato in Canton a Consolato generale, riduzione del Regio consolato in Mersina a Vice consolato e soppressione degli assegni dei titolari del Consolato di Mersina e del Vice consolato di Florianopolis.

N. 1896. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria in Canton viene elevato a Consolato generale di 1ª categoria conservando l'attuale giurisdizione; il Regio consolato in Mersina viene ridotto a Vice consolato alle dipendenze del Consolato generale in Smirne e vengono soppressi gli assegni dei titolari del Consolato di Mersina anzidetto e del Vice consolato in Florianopolis.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1897.
Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato ad accettare un legato.

N. 1897. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, l'Amministrazione dello Stato viene autorizzata ad accettare un legato di L. 80.000 (ottantamila) disposto dal grande invalido di guerra dott. cav. Salvatore Piatti in favore del Ministero dell'aeronautica e a destinare detta somma all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per gli orfani degli aviatori.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1898.
Approvazione del nuovo testo dello statuto organico dell'Istituto del Nastro Azzurro.

N. 1898. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1899.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di paleontologia umana, con sede in Firenze.

N. 1899. R. decreto 24 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano di paleontologia umana, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1936-XIV.
Contingenti di carburanti e lubrificanti da ammettersi in franchigia daziaria, durante l'esercizio 1936-37, per il funzionamento degli aeromobili delle scuole civili di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, che reca agevolezze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali;

Decreta:

I contingenti di carburanti e di lubrificanti, che le scuole civili di pilotaggio aereo possono, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, adoperare in esenzione dai dazi doganali, dalla tassa di vendita e, nei Comuni ove siano applicati, dalle imposte o dazi di consumo, pel funzionamento degli aeromobili da esse impiegati ai fini dell'insegnamento, sono stabiliti per il corrente esercizio finanziario 1936-1937 nelle quantità sotto indicate:

1° benzina quintali 12.000 (dodicimila);
2° benzolo puro o raffinato quintali 1200 (milleduecento);
3° oli minerali lubrificanti quintali 800 (ottocento).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

(4247)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio n. 12453/10259-XVIII, del 23 ottobre 1936-XIV, ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219, del 21 settembre 1936-XIV, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale.

(4248)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota 23 ottobre 1936-XIV, n. 10685-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 130 del 5 giugno 1936-XIV, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli oli minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

(4249)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 7 ottobre 1936-XIV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, che riduce le aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore.

(4250)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 7 ottobre 1936-XIV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuovi provvedimenti in materia di temporanea importazione.

(4251)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 7 ottobre 1936-XIV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente il ripristino della concessione della temporanea esportazione per i tessuti di cotone, tipo popeline, per essere rifiniti.

(4252)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 7 ottobre 1936-XIV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel e per applicazioni navali.

(4253)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile 1934	214390 324133 324134	182 — 189 — 63 —	Quaglia Antonio, Giovanni e *Maddalena* fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Guglieri Francesca di *Battista*, vedova di Quaglia Giovanni, dom in Rocchetta Tanaro (Alessandria). La terza rendita è con usuf. vital. a Guglieri Francesca di cui sopra.	Quaglia Antonio, Giovanni e *Maria-Maddalena-Rosa* fu Giovanni,, minori ecc. come contro. La terza rendita è con usuf. vital a Guglieri Francesca di *Giovanni-Battista* ved. Quaglia.
»	356140	3,416 —	Quaglia *Maddalena*, Giovanni ed Antonio fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Guglieri Francesca, ved. di Quaglia Giovanni, dom. a Rocchetta Tanaro (Alessandria).	Quaglia *Maria*-Maddalena-Rosa, Giovanni ed Antonio fu Giovanni, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % 1906	668952	31,50	Gattino *Elisabetta*, Edgardo e Clara-Clotilde fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Belleni Francesca fu Leovigildo, ved. Gattino, dom. a Torino.	Gattino *Maria-Elisabetta*, Edgardo e Clara-Clotilde di Giuseppe minori ecc. come contro.
3,50 % Redimibile 1934	427320	206,50	De Siò Domenico Teresa, Angelina e Francesco fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Luisani* Rosina-Maria dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto vital. a *Luisani* Rosina-Maria di Ettore vedova De Sio, dom come sopra	De Sio Domenico, Teresa, Angelina e Francesco fu Antonio, minori sotto la p. p della madre *Luisari* Rosina-Maria, dom. come contro, con usuf. vital. a *Luisari* Rosina-Maria, ecc come contro.
Cons. 3,50 % 1906	631982	42 —	*Siacero* Martino di Giovanni, dom. a Scarmagno (Torino).	*Sciacero* Martino di Giovanni. dom. come contro.
3,50 % Redimibile 1934	824222	304,50	Macchione Ermelinda fu Pasquale, moglie di *Dedonfrancesco Pasquale*, dom. a Portici (Napoli), vincolata	Macchione Ermelinda fu Pasquale, moglie di *Didonfrancesco Domenico-Pasquale fu Vito*, dom. a Portici (Napoli) vincolata.
» » »	377083 377084 377085	7 — 24,50 70 —	*Ferrara* Genoveffa, *Ferrara* Luigi, *Ferrara* Alvaro fu Salvatore, minori sotto la p. p della madre Incarnato Rosa, ved. di *Ferrara* Salvatore, domiciliato a Napoli	*Ferraro* Genoveffa, *Ferraro* Luigi, *Ferraro* Alvaro fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Incarnato Rosa, ved. di *Ferraro* Salvatore, domiciliato a Napoli.
» Cons. 3,50% 1906	53601 468887	763 — 38,50	Baselli *Maria* fu Luigi, moglie di Zanoletti *Stefano*, dom. a Garlasco (Pavia), vincolate.	Baselli *Angela-Maria* fu Luigi, moglie di Zanoletti *Natale-Stefano*, dom come contro, vincolate.
»	121818	70 —	Laugeri *Giovanni-Battista* di *Giovanni*, dom. in Villafalletto (Cuneo) ipotecata.	Laugeri *Benedetto-Giovanni-Battista* di *Giovanni-Giuseppe*, dom come contro, ipotecate.
»	180508	70 —	Laugeri *Gio. Battista* fu *Giuseppe*, dom. a Villafalletto (Cuneo), ipotecata.	
3,50 % Redimibile 1934	243538	651 —	*Castaldi* Raffaella di Luigi, moglie di Frate Emanuele, vincolata per dote, con usufrutto vital. a Topa Fortunata fu Antonio, moglie di *Castaldi* Luigi, dom. a Napoli.	*Castaldo* Raffaella di Luigi, moglie di Frate Emanuele vincolata per dote, con usuf. vital. a Topa Fortunata fu Antonio, moglie di *Castaldo* Luigi, dom. a Napoli.
»	222787	206,50	Petriello Clotilde di Nicola, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torre le Nocelle (Avellino); con usufrutto vitalizio a Magno *Caterina* fu Luigi.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Magno *Emilia-Caterina* fu Luigi.
»	444807	280 —	Volontè *Marina* fu Isaia, dom. a Saronno (Varese).	Volontè *Carolina-Marina* fu Isaia, dom. come contro..

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: POTENZA.

(4108)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	621737	850 —	Sardi Clelia di Francesco, nubile, dom in Ventimiglia (Porto Maurizio); dotale della titolare pel matrimonio da contrarsi dalla stessa con Visca *Valentino, Giuseppe, Ettore* di Stefano.	Intestata come dote; dotale della titolare pel matrimonio da contrarsi dalla stessa con Visca *Giuseppe, Ettore, Valentino* di Stefano.
3,50 % redim. (1934)	161077	70 —	*Cansoniere Nicola* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Campomaggiore (Potenza).	*Cansoniero Vito-Nicola* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	821678	1183 —	*dello Joio* Ludovico e Teresa di Ludovico, maggiorenni e *dello Joio* Anna, Filomena, Vincenzo. Michele, Ciretta di Ludovico, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Gragnano (Napoli), e figli nascituri di *dello Joio* Ludovico fu Gennaro, tutti eredi indivisi e in parti eguali di *dello Joio* Ludovico fu Giovanni, con usufrutto vitalizio a *dello Joio* Ludovico fu Gennaro, domt. a Gragnano (Napoli).	*Dello Joio* Ludovico e Teresa di Ludovico, maggiorenni e *Dello Joio* Anna, Filomena, Vincenzo, Michele, *Maria* e Ciretta di Ludovico, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Gragnano (Napoli), e figli nascituri di *Dello Joio* Ludovico fu Gennaro, tutti eredi indivisi e in parti eguali di *Dello Joio* Ludovico fu Giovanni; con usufrutto vitalizio a *Dello Joio* Ludovico fu Gennaro, domt. a Gragnano (Napoli).
3,50 % redim. (1934)	147296	1144,50	Virga *Marietta* di Ettore, moglie di Violante Pietro, domt. a Petralia Sottana (Palermo) vincolata.	Virga *Marianna* di Ettore, moglie ecc. e vincolato, come contro
»	42693	777 —	Lombardi Ines fu Giovanni, moglie di Gallina *Vittorio* di Antonio domt. a Pieve del Cairo (Pavia) vincolata.	Lombardi Ines fu Giovanni, moglie di Gallina *Vincenzo-Vittorio* di Antonio. domt. e vincolato come contro.
»	47161	147 —	Guerra Elena fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Veanello Alice* di Achille, ved. di Guerra Antonio, domt. a Mirano Veneto (Venezia).	Guerra *Antonia-Elena* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Vianello Tidea* ecc. come contro.
»	218080 114016	87,50 17,50	Benedetti *Giulio* di Giovanni, domt. in Castelfranco Emilia (Bologna) vincolata.	Benedetti *Giglio* di Giovanni, domt. e vincolata come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	425441	850,50	Reicend Maria-Teresa fu Leopoldo, moglie di Candeli *Giuseppe*, domt. in Torino, vincolata.	Reicend Maria-Teresa *o Teresa* fu Leopoldo, moglie di Candeli *Cipriano Giuseppe, Francesco*, domt. in Torino vincolata.
3,50 % redim. (1934)	382588	157,50	Montanaro *Paolina* di *Pietro*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Genova.	Montanaro *Paola* di *Roberto-Pietro*, minore ecc. come contro.
»	299843 299844 299845	287 — 287 — 287 —	Fabro Cesare, Giuseppina, Gian-Carlo fu Giorgio, domt. a Torino; con usufrutto vitalizio a Fabre Clara fu Francesco, ved. di Vannucci Everardo, domt. a Cuneo.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Fabre *Emilia-Chiara-Marianna* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	272207	48,75	Vannucci Assunta fu Everardo, nubile, domt. in Roma, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
3,50 % redim. (1934)	354208	150,50	Lombardi Domenico fu Donatangelo, domt. a Casalciprano (Campobasso).	Lombardi Domenico fu Donatangelo, *minore sotto* la tutela di Silvestri Michele fu Rocco, domt. come contro.
»	174417	248,50	Biscaldi *Margherita* fu Serafino, moglie di Sietti Luigi, domt. a Gambolo (Pavia) vincolata.	Biscaldi *Maria-Margherita* fu Serafino, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 3,50 % (1906)	667907 674097 674528 698242	28 — 80,50 280 — 52,50	Di Tomaso *Chiara* fu Francescopaolo, moglie di Corsi Antonio fu Vincenzo, domt a Casacalenda (Campobasso) vincolate.	Di Tomaso *Maria Chiara* fu Francescopaolo, moglie ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	307545	70 —	Intestata come la precedente, vincolata.	
	174423	164,50	Tomaso *Chiara* fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come la precedente, vincolata.	Intestate come la precedente vincolate.
»	116079 340983 340984	777 — 357 — 119 —	Gaudio Giovanni, *Pietro* e Romildo fu Firmino, minori sotto la p. p. della madre Roggero Eugenia ved. Gaudio, domt. a Casale Monferrato (Alessandria). L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Roggero Eugenia fu Pietro, ved. Gaudio, domt. come la precedente.	Gaudio Giovanni, *Alfredo* e Romildo fu Firmino, minori ecc. come contro. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	238867	840 —	Zanoni *Elisa* fu Ignazio, minore sotto la p. p. della madre Maria Bartolani di Antonio, domt. in Verona.	Zanoni *Elisabetta-Vittoria* fu Ignazio, minore sotto la p. p. della madre ecc. come contro.
»	516488 523235	17,50 133 —	Pirandello *Romeo, Giuseppe* di Giuseppe-Vittorio, minore sotto la p. p.. domt. a Palermo.	Pirandello *Giuseppe-Vittorio* di Giuseppe-Vittorio, minore ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	117931	35 —	*Sgarlazzetta* Maria di Giovanni, moglie di Sormani Albino, domt. a Mede (Pavia).	Sgarlassetta Maria-*Caterina di Giovanni*, moglie ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	794773 794774 794775	7 — 7 — 7 —	Roggero Anna » Margherita Maria » Domenico fu Andrea minori sotto la tutela della madre Bertola *Vittoria* ved. Roggero, domicil. in Monastero Vasco (Cuneo).	Roggero Anna » Margherita Maria » Domenico fu Andrea minori sotto la tutela della madre Bertola *Giuliano-Vittoria* ecc. come contro.
»	796516 796518 796519 800409 800410 800411 801960 804208 813219	38,50 38,50 38,50 35 — 35 — 35 — 59,50 52,50 87,50	Roggero Anna Id. Margherita-Maria Id. Domenico Id. Anna Id. Domenico Id. Margherita Id. Anna, Margherita e Domenico Id. Anna, Domenico e Margherita Id. Anna, Domenico e Margherita fu Andrea minori sotto la p.p. della madre Bertola *Vittoria* vedova Roggero. domt. in Monastero Vasco (Cuneo).	Roggero Anna Id. Margherita-Maria Id. Domenico Id. Anna Id. Domenico Id. Margherita Id. Anna, Margherita e Domenico Id. Anna, Domenico e Margherita Id. Anna, Domenico e Margherita fu Andrea minori sotto la p.p. della madre Bertola *Giuliana - Vittoria*, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: POTENZA.

(4229)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3723 — Data: 13 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Gianni Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2, rendita L. 52, Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 494 — Data: 9 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: De Siena Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 21, Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 107 — Data: 6 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ernesto Montemurri per conto del comune di Carosino (Taranto) — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6, rendita L. 287, Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(4022)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 15 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato; 13 dicembre 1933, n. 1706 e R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 luglio 1934, n. 1176 e Regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri, nonchè il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esame a 15 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Regie università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della scuola di scienze politiche e sociali della Regia università cattolica del Sacro Cuore di Milano o della laurea di scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente, ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'A. O. e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'A. O., per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia rinosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A. O. presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale dimora.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante la iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a seconda dell'età, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o da un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'Estero comprovata da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'Estero.

Il detto requisito può altresì essere comprovato da certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'Estero; detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta la iscrizione al P.N.F.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4. — I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5. — Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 6. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7. — Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura penale;

2° dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principi dell'esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° diritto civile e commerciale;

4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre, sull'antropologia criminale, sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, sulle seguenti leggi speciali:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° legge e regolamento sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6° testo unico della sanità pubblica;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale pei minorenni.

A parità di votazione avrà diritto a preferenza il candidato fornito di diploma della Scuola di perfezionamento di diritto penale esistente presso la Regia università di Roma.

Art. 8. — La commissione esaminitrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e successive estensioni e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto nella carriera amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso anche il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11. — A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede dove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 400, con le riduzioni di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV

(4231) *Il Ministro*: SOLMI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso pel conferimento di 3 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e n. 3084, e 13 dicembre 1933, n. 1706, R. decreto-legge 20 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visti i Regi decreti 15 luglio 1909, n. 541, 25 marzo 1923, n. 867, e 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, e 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di n. 3 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo *A*).

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in medicina conseguita in una Università del Regno e dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche ed essere iscritti al P.N.F.

Essi debbono, alla data del presente decreto, non avere superato l'età di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'A. O., per i decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra e non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex-combattenti in genere, degli invalidi di guerra o per l'A. O. o per la causa nazionale.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle procure del Re del circondario in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre i trenta giorni successivi all'ultimo stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 4. — Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) attestato di buona condotta, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione fisica ed è immune da difetti o imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gl'invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per l'A. O. produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

f) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento, e così anche, nel caso contrario, se non abbia frequentato il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per le operazioni in A. O., presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti in genere dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 18 dicembre 1933.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. e degli invalidi, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o dell'abituale loro residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno dimostrare tale loro qualità con appositi certificati.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

g) diploma originale di laurea in medicina o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

h) stato di famiglia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi) da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia di recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio se non sia provvisto di libretto ferroviario personale;

l) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a seconda dell'età nonchè la data di iscrizione.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta bollata.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il detto requisito può altresì essere comprovato da certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero; detti certificati debbono esser sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui si tratta.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P.N.F.

Art. 5. — I documenti indicati alle lettere c) ed e) debbono essere debitamente legalizzati.

I concorrenti che già appartengono all'Amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 3 insieme a copia dello stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui alla lettera l).

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Art. 6. — La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi concorrenti riusciti idonei in ordine di merito, salvo le preferenze di cui al comma seguenti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8. — I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale godranno di una indennità di L. 800 mensili, nonchè delle aggiunte di famiglia in quanto sussistano le condizioni prescritte, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Essi dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi calcolabili agli effetti del servizio di prova e sostenere l'esame delle materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Successivamente se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a medico assistente (grado 11°, gruppo A), con lo stipendio annuo annesso a tale grado, oltre l'indennità di servizio attivo e quella di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Ai vincitori compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe, dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati.

I vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a medico assistente, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Per coloro che presteranno servizio nel luogo del loro domicilio, l'indennità di volontariato sarà ridotta alla metà.

Anche lo stipendio sarà sottoposto alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 30 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Ad eguale riduzione del 12 per cento è sottoposta anche l'indennità di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

I vincitori del concorso che siano già impiegati di ruolo dello Stato conservano lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, nonchè il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(4233)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso ad un posto di ispettore tecnico agricolo (grado 8°, gruppo A) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706 e R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto l'art. 3 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore tecnico agricolo nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena (grado 8°, gruppo A).

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in scienze agrarie rilasciato dai Regi Istituti superiori agrari con la relativa abilitazione professionale ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti debbono dimostrare altresì di avere compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione e di avere alla data del presente decreto non superata l'età di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'A. O. e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 45.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età un aumento di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, come anche per i dipendenti statali non di ruolo che alla data del presente decreto prestino effettivo servizio di impiegati civili da almeno due anni (art. 3 del R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 227).

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano me-

nomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o per l'A. O. produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, e se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per le operazioni in A. O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni in A. O., i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra.

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi).

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante la iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a secondo l'età, nonchè la data di iscrizione. Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P. N. F.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi, residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Oltre ai sopraindicati documenti il candidato dovrà presentare i titoli scientifici e pratici atti a dimostrare la competenza professionale necessaria a ricoprire il posto a cui aspira e che verranno valutati ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il detto requisito può altresì essere comprovato da certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero; detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P.N.F.

Art. 4. — I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a 3 mesi di quella della pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5. — Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esame.

Art. 6. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7. — Gli esami scritti per l'ammissione al grado di ispettore agricolo saranno costituiti:

1° da un tema che dimostri l'abilità tecnica agricola del candidato;

2° da un tema sulla dottrina giuridica e sociale della esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principi dell'esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° da un tema di contabilità generale dello Stato e contabilità carceraria.

La prova orale verterà sulle medesime materie delle prove scritte ed inoltre: sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, e sulle seguenti leggi:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° leggi e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6° testo unico delle leggi sanitarie;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni;

9° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, legge sulla assicurazione obbligatoria sulla tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali).

Art. 8. — La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, osservato il disposto dell'art. 12 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, per quanto riflette la valutazione dei titoli.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo graduato, secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione del posto agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10. — Il vincitore del concorso sarà nominato ispettore agricolo in prova nella carriera del personale tecnico degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguirà la nomina in pianta stabile (grado 8°, gruppo *A*) se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi durante il quale dovrà frequentare in Roma un corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 di R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Il vincitore del concorso che non sia impiegato di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina in pianta stabile, fermo sempre l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11. — A colui che conseguirà la nomina compete il rimborso della sola spesa per viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede dove viene destinato, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Ove sia destinato a prestare servizio nel luogo del suo domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(4233)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706; R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 luglio 1934, n. 1176; e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri; il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, nonchè il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 16 luglio 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esame a 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica) o della R. Scuola superiore di commercio o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 1 lett. *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per l'A. O. e per i decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra, per l'A. O. o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta nel successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A. O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o per le operazioni in A. O., i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare la loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante, secondo l'età, l'iscrizione al P.N.F. ai Fasci giovanili od ai Gruppi universitari, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da un certificato redatto, su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il detto requisito può altresì essere comprovato da un certificato redatto, su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero; detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso, nè coloro che in precedenti due concorsi per ammissione nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena siano stati dichiarati non idonei.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P. N. F.

Art. 4. — I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5. — Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi della prima prova d'esame.

Art. 6. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*: gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3° ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, specialmente carceraria, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali:

1° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex-combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno nominati alunni nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497. Essi conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 10. — A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350 con le riduzioni di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(4234)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706, R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176 e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visti i Regi decreti 15 luglio 1909, n. 541 e 4 aprile 1935, n. 497 sull'ordinamento del personale delle carceri;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 18 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934, il R. decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227 e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 16 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande essere provvisti di diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *c*) ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti debbono altresì, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, e per i mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per l'A. O., e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'A. O., o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

I graduati del corpo degli agenti di custodia possono essere ammessi prescindendo dal titolo di studio ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, purchè abbiano tenuto ottima condotta e prestato lodevole ininterrotto servizio per almeno 7 anni e non abbiano oltrepassata l'età di 35 anni.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i tribunali nella cui giurisdizione gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o per l'A O., produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

6° foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per le operazioni in A. O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dell'A. O., i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dalla autorità scolastica, salvo l'eccezione fatta per i graduati del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà, o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante l'appartenenza del concorrente al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili od ai Gruppi universitari a seconda dell'età e da quale epoca.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei due Vice segretari del P. N. F.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati, ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o da un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato redatto su carta legale rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il detto requisito può altresì essere comprovato da certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero; detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F.; solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P. N. F.

Art. 4. — Tutti i documenti debbono essere rilasciati su competente carta da bollo, effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova d'esame.

Gli impiegati dello Stato ed i graduati del Corpo degli agenti di custodia sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, e per i soli graduati anche di quelli di cui ai numeri 5, 7 e 8.

Art. 5. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 6. — Gli esami scritti consisteranno in:

1° svolgimento di un tema sopra uno dei primi tre gruppi delle materie degli esami orali;

2° quesito di aritmetica.

La prova orale consisterà in:

1° nozioni di storia contemporanea d'Italia;

2° cenni sulla geografia d'Italia;

3° nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno;

4° nozioni sul regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena o nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica, specialmente carceraria.

Art. 7. — La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte, e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni, per quanto applicabili, dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, numero 1176 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e successive estensioni e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine nella carriera degli Istituti di prevenzione e di pena (grado 13° gruppo *C*).

Essi dovranno fare però un tirocinio di sei mesi almeno a titolo di prova per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e la necessaria attitudine all'ufficio, frequentando in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Se infine saranno riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione otterranno la nomina ad alunno in pianta stabile, grado 13°, gruppo *C*.

I vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 10. — A coloro che conseguono la nomina compete il rimborso della spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 425, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, ferme le riduzioni di cui ai citati decreti.

Ai graduati del Corpo degli agenti di custodia vincitori del concorso, durante il periodo di prova compete il trattamento di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(4235)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.